

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI REPERTORIO 133520/32251

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E FINALITÀ

ART. 1

Denominazione e durata

La vigente Associazione scientifica, costituita per atto pubblico in Roma il giorno 8 aprile 1983, è denominata

Società Italiana di Medicina Perinatale – SIMP in forma abbreviata.

La società ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

ART. 2

Sede

La SIMP ha sede legale presso il comune di residenza del Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere ovunque sedi amministrative/operative.

ART. 3

Finalità sociali

La SIMP non ha finalità dirette o indirette di lucro, non svolge attività imprenditoriali o partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di educazione continua in medicina, e non esercita in modo diretto o indiretto attività sindacali per i suoi associati. Nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni, qualora previste, persegue le seguenti finalità:

- preservare la salute materno-infantile, nonché difendere i diritti fondamentali della madre e del neonato;
- promuovere la ricerca e le conoscenze scientifiche nel campo della perinatologia ed in ogni altra disciplina ad essa collegabile;
- rappresentare la medicina perinatale in Italia ed all'estero, contribuendo al progresso scientifico in tale campo;
- contribuire, nel campo della medicina perinatale ed in ogni altra disciplina ad essa collegabile, alla standardizzazione nazionale ed internazionale di terminologia, procedure e sistemi diagnostici e terapeutici, con particolare riferimento alla qualità delle cure.

La SIMP provvede alle proprie finalità anche tramite:

- la promozione, il coordinamento, l'elaborazione e/o la validazione di ricerche e studi scientifici, documenti tecnici, trial di studio e linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi

Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) di interesse perinatologico e per la tutela della salute materno-infantile, anche in partnership con altre organizzazioni di rilievo nazionale ed internazionale, nonché l'assegnazione di borse di studio;

- il patrocinio o l'esecuzione in proprio di pubblicazioni scientifiche occasionali e periodiche relative agli aspetti biologici, fisiopatologici, clinici, socio-demografici, economici e gestionali della perinatologia e di ogni altra disciplina ad essa collegabile;
- la promozione, la gestione e/o il coordinamento di programmi di formazione ed aggiornamento nel campo delle scienze di interesse perinatologico e l'organizzazione di eventi formativi residenziali ed a distanza per le figure professionali di riferimento, nonché lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa per l'educazione continua in medicina;
- l'organizzazione annuale di un congresso nazionale, oltre che di convegni, seminari, meeting, workshop e/o altre riunioni di rilievo internazionale, nazionale o regionale;
- la collaborazione con i Ministeri della Salute e dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, nonché la promozione di partnership, a livello nazionale ed internazionale, con società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche ed ogni altro tipo di organizzazione che persegua totalmente o in parte analoghe finalità istituzionali;
- la sollecitazione di dibattiti, sia nel mondo accademico che nell'opinione pubblica, relativi a temi di interesse socio-sanitario e connessi alle discipline di riferimento, nonché dell'adozione di provvedimenti legislativi da parte degli organi competenti.

TITOLO II

Soci e relativi diritti e doveri

ART. 4

Soci

I soci della SIMP vengono distinti in:

- ordinari;
- corrispondenti;
- onorari.

ART. 5

Soci ordinari

Sono soci ordinari i cittadini italiani che svolgono attività di studio/ricerca o professionale nel campo della medicina perinatale e la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono nominati dietro proposta di due soci ordinari e tramite la formulazione da parte dell'interessato di apposita istanza, che documenti tra l'altro l'attività svolta nel campo della medicina perinatale. Il Consiglio nell'esaminare le domande di ammissione non discrimina rispetto al luogo di lavoro. La qualifica di socio ordinario implica il pagamento della relativa quota e vincola il socio al pagamento delle quote annuali di iscrizione. I soci ordinari hanno diritto al voto ed all'elettorato passivo, il diritto di elettorato attivo deve essere esercitato di persona.

ART. 6

Soci corrispondenti

Soci corrispondenti possono essere nominati gli studiosi stranieri in possesso dei requisiti, omologhi secondo nazionalità, previsti per i soci ordinari e che formulino domanda così come previsto dall'Art. 5. Essi non hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione.

ART. 7

Soci onorari

Soci onorari possono essere nominati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, gli studiosi italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica in campo perinatologico. I soci onorari non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

ART. 8

Quota annuale di iscrizione

I soci ordinari e corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci. Tale quota deve essere entro il primo trimestre dell'anno resa disponibile al Tesoriere, che eventualmente provvede a recapitare, trascorso invano tale periodo, un preavviso di decadenza per morosità. La mancata regolarizzazione entro tre mesi da tale preavviso comporta che la pratica venga rimessa da parte del Tesoriere all'attenzione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso. Il socio inadempiente per due anni consecutivi, in ogni caso, viene considerato dimissionario.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 9

Organi della SIMP

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10

Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata in via ordinaria ogni anno in occasione dei congressi della società e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo, per deliberazione propria o per richieste motivate di almeno un quinto dei soci, lo ritenga opportuno. La convocazione avviene a mezzo di avviso sull'organo di stampa ufficiale della società o sul programma preliminare del futuro congresso o di nota inviata presso l'ultimo recapito fornito, almeno trenta giorni prima, a ciascun socio, che risulti associato da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti delle quote annuali di iscrizione. Tale avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, se presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione delibera validamente con riferimento all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza semplice dei voti validi espressi dai presenti. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, previa determinazione del numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea discute e approva le relazioni del Presidente, esamina le proposte presentate dal Consiglio Direttivo e dai soci presenti, decide sui temi e sulle sedi delle riunioni scientifiche, rinnova alla scadenza le cariche sociali, ratifica la nomina dei nuovi soci ordinari, corrispondenti ed onorari, approva i rendiconti preventivo e consuntivo, fissa le quote d'iscrizione annuale e delibera le modifiche di statuto e regolamento.

ART. 11

Presidente, Vicepresidenti e Tesoriere

Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente in ogni occasione la SIMP. Egli presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci. Al fine di garantire un'alternanza tra le due maggiori estrazioni professionali dei soci (ostetrico-ginecologica e

pediatrico-neonatalogo), il presidente sarà alternativamente un ostetrico-ginecologo e un pediatra-neonatalogo. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati. Con riferimento a qualsiasi situazione di vacanza del Presidente venga a crearsi, il Vicepresidente più anziano rappresenta la società fino alla prima seduta utile dell'Assemblea Generale dei Soci.

I Vicepresidenti sono due, dei quali almeno uno con competenze specifiche in campo ostetrico-ginecologico e uno con competenze specifiche in campo pediatrico-neonatalogico.

Il Tesoriere viene preventivamente consultato per tutto ciò che comporta un onere finanziario per la società, provvede alla custodia dei titoli e dei beni ed all'aggiornamento dei registri contabili, che tiene a disposizione del Consiglio Direttivo, nonché all'elaborazione dei rendiconti consuntivo e preventivo e della relativa relazione illustrativa.

Il Presidente nomina un Segretario che provvede a coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni. Il Segretario, che decade automaticamente alla fine del mandato presidenziale, tiene aggiornato l'albo dei soci, registra le presenze alle riunioni e ne dirama i relativi avvisi, compila e conserva i verbali ed i rapporti prescritti e organizza inoltre le riunioni del Consiglio. Con riferimento al disbrigo del lavoro di segreteria e delle attività più complesse ovvero di tipo editoriale, organizzativo-gestionale ed economico-finanziario, il Presidente potrà avvalersi anche dell'opera di professionisti estranei alla società, i cui compiti e retribuzioni saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

Consiglio Direttivo

La SIMP è retta da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti, da quattro membri elettivi e dal Tesoriere, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea, oltre che dal Presidente uscente. La composizione del Consiglio deve essere tale da garantire una presenza bilanciata delle estrazioni ostetrico-ginecologica e pediatrico-neonatalogica, tra i quattro membri elettivi devono in particolare essere previsti un ostetrico/a, un ginecologo e due pediatri-neonatalogi. Il Consiglio dura in carica tre anni.

I membri elettivi del Consiglio Direttivo non possono essere eletti negli stessi ruoli per più di due volte. Tali cariche non sono in alcun modo retribuite, ma può essere previsto, con riferimento unicamente a trasferte necessarie alle attività consiliari, il rimborso per le spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e le decisioni vengono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti, prevale nelle votazioni palesi, a parità di voti, il voto del Presidente o di chi ne fa temporaneamente le veci.

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra la società per mandato dei soci. Si riunisce almeno quattro volte all'anno, di cui una per l'esame dei rendiconti annuali, ed è tenuto a prendere tutti quei

provvedimenti che siano ritenuti necessari per il prestigio e lo sviluppo della società. Uno dei membri del Consiglio Direttivo è di diritto, per il triennio successivo al suo mandato, il Presidente uscente. Il Consiglio stabilisce il programma di medio e lungo periodo dei lavori, propone la sede per lo svolgimento del congresso annuale all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, amministra il patrimonio della società e nomina i soci. Rientrano tra i suoi compiti specifici:

- a) dirigere, anche tramite l'istituzione di Commissioni, l'attività scientifica, culturale e formativa in campo perinatologico e definire, tenuto conto delle finalità istituzionali, l'indirizzo strategico della società;
- b) deliberare circa la decadenza e l'espulsione dei soci e le richieste di società/associazioni tecnico-scientifiche relative allo status di affiliata/collegata;
- c) proporre modificazioni della quota annuale di iscrizione, fissandone i relativi limiti;
- d) convocare l'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria;
- e) verificare il rendiconto, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- f) definire ed emanare eventuali regolamenti ad integrazione del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo possono, non senza adeguata motivazione, invitare ad assistere alle riunioni persone estranee alla società. Il Segretario provvede a redigere in conclusione di ogni riunione un verbale, che riporta in particolare le decisioni adottate. Tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene archiviato agli atti della società. Il testo del verbale, anche in forma parziale, non può essere reso pubblico senza la preventiva autorizzazione del Presidente.

ART. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, che rimangono in carica per tre anni e possono essere eletti per due mandati consecutivi.

Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile e legale del rendiconto consuntivo. Possono essere previste, a tale scopo, una o più riunioni nel primo quadrimestre dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

I membri del Collegio sono inoltre tenuti a prendere conoscenza dello statuto e del patrimonio sociale, ad esaminare il libro delle entrate e delle uscite ed a verificare annualmente lo stato della cassa in chiusura dell'esercizio ovvero al 31/12, nonché a fare tutte le proposte che riterranno opportune per il migliore andamento economico-finanziario della società.

ART. 14

Rinnovo delle cariche sociali

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali in occasione del Congresso annuale o in data e luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo. La convocazione avviene, almeno trenta giorni prima delle data fissata per le elezioni, a mezzo di avviso/nota. Hanno diritto ad essere eletti ed a prendere parte alle elezioni in qualità di elettori i soci ordinari in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione e la cui domanda di iscrizione alla SIMP sia stata valutata con esito positivo dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima delle data fissata per le elezioni. Le operazioni di voto, che sono curate da una Commissione composta da tre membri (un presidente e due scrutatori) e nominata dal Consiglio Direttivo almeno un mese prima delle data fissata per le elezioni, si svolgono a scrutinio segreto. Tale Commissione in particolare provvede, dopo aver preso visione dell'albo aggiornato dei soci ed accertato la relativa posizione amministrativa, a determinare il numero degli aventi diritto. Le elezioni avvengono a maggioranza semplice dei voti scrutinati.

TITOLO IV

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 15

Patrimonio

Il patrimonio sociale può essere costituito da beni e valori di qualsiasi natura ed in qualunque modo pervenuti. Le entrate della società sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, da lasciti privati, donazioni, elargizioni o contributi che possano essere accordati da soggetti pubblici e privati.

ART. 16

Finanziamento delle attività

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività di educazione continua in medicina sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la educazione continua in medicina.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI DI STUDIO E RILEVANZA NAZIONALE

ART. 17

Commissioni e gruppi di studio

Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, può istituire Commissioni con finalità consultive per l'approfondimento di specifiche criticità legate alla perinatologia e/o ad ogni altra disciplina ad essa collegabile. Designa i componenti di una Commissione, che possono essere per una minoranza non soci della SIMP, nonché il loro coordinatore.

Qualora alcuni soci, in numero non inferiore a cinque, intendano costituire nell'ambito della società un gruppo di studio, gli interessati devono far pervenire al Presidente un'istanza corredata del programma di studio, affinché il Consiglio Direttivo possa deliberare a riguardo. I soci promotori di tali iniziative possono chiamare a collaborare cultori della disciplina oggetto di studio, che non necessariamente devono essere soci della SIMP.

ART. 18

Delegati Regionali

La rilevanza di carattere nazionale della SIMP viene assicurata tramite la presenza di Delegati Regionali in tutte le regioni d'Italia ovvero almeno in dodici di queste. Tali soggetti, nominati dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo, rappresentano un riferimento su base territoriale per gli associati, la promozione e lo sviluppo della società. L'ambito territoriale di riferimento per ogni singolo delegato può essere costituito da una o più regioni confinanti.

ART. 19

Soggetti affiliati/collegati ed adesione

I soci della SIMP interessati a specifici argomenti di perinatologia e/o di altra disciplina ad essa collegabile, possono istituire, previo parere vincolante e motivato del Consiglio Direttivo, società o associazioni tecnico-scientifiche, affiliandole alla SIMP. Tali soggetti devono recare nello statuto e nella denominazione un riferimento al rapporto con la SIMP. Lo statuto di tali soggetti deve altresì prevedere che i soci ordinari della SIMP possono esserne soci. L'attività delle società/associazioni affiliate non può inoltre essere in contrasto con le finalità istituzionali della SIMP. Per l'istituzione di soggetti affiliati, gli interessati devono, almeno tre mesi prima della costituzione, dare comunicazione delle loro intenzioni al Presidente. Lo statuto dell'affiliante deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Qualora la società/associazione affiliata operasse in contrasto con l'ordinamento italiano e/o le finalità istituzionali della SIMP, lo status di affiliata automaticamente decade.

La SIMP, al fine di stabilire sinergie con società/associazioni tecnico-scientifiche che abbiano interessi nel campo della medicina perinatale e/o in ogni altra disciplina ad essa collegabile, può conferire la denominazione di Società/Associazione Collegata a quei soggetti che ne facciano richiesta, qualora gli stessi non operino in contrasto con l'ordinamento italiano e/o le finalità istituzionali della SIMP. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tale richiesta e conferma/revoca annualmente lo status di collegata.

Il Presidente, previo parere del Consiglio Direttivo, può delegare uno o più soci a rappresentarlo ed intrattenere rapporti con singole organizzazioni tecnico-scientifiche, italiane o straniere, sezioni o gruppi settoriali di queste. Tali soggetti decadono con il Consiglio che li ha nominati.

La SIMP può aderire ad organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali, purché ne condivida ed approvi i principi ispiratori fondamentali e previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Può altresì prendere ufficialmente parte ad eventi scientifici da tali organizzazioni promossi.

TITOLO VI

CONGRESSO NAZIONALE ED ORGANI DI STAMPA

ART. 20

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale della SIMP si svolge ogni anno. Tale evento è organizzato in più sessioni durante le quali potranno svolgersi relazioni, tavole rotonde, conferenze di esperti, comunicazioni, illustrazione di poster, riunioni aperte ai soci indette dal Consiglio Direttivo, dalle Commissioni o dai gruppi di studio e di carattere organizzativo. Dovrà essere dedicata almeno una sessione alle comunicazioni sociali. Possono partecipare all'evento, oltre ai soci che risultano in regola con i versamenti delle quote annuali di iscrizione, studiosi stranieri, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

Il Comitato Scientifico del Congresso, che presiede alla programmazione scientifica ed operativa dell'evento, è costituito dal Consiglio Direttivo della SIMP. Il Presidente in carica della società è il presidente del Congresso, che si avvarrà per gli aspetti organizzativi dei due Vicepresidenti e logistici del Segretario. La sede del Congresso, tenuto conto delle richieste pervenute, viene proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 21

Organi di stampa

Il Presidente cura la pubblicazione periodica della "Rivista Italiana di Medicina Perinatale", organo di stampa ufficiale della società, e nomina/revoca in accordo con il Consiglio Direttivo i relativi Direttore Responsabile e Comitato di Redazione. I componenti del Comitato di Redazione possono anche essere non soci.

Il Consiglio Direttivo può disporre la fondazione di organi di stampa di carattere nazionale ed internazionale o decidere l'associazione ad un organo già esistente.

Il Presidente ha facoltà, in accordo con il Consiglio Direttivo, di istituire un ufficio stampa della società, per il quale può avvalersi dell'opera di professionisti particolarmente competenti.

Il Presidente ed altri soci ordinari, in numero stabilito e delegati dal Consiglio Direttivo,

costituiscono il Comitato Scientifico delle pubblicazioni curate dalla SIMP, di cui è coordinatore il Presidente o un membro del stesso Comitato da lui designato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

Verifica delle attività

La SIMP si è dotata di un sistema di gestione per la qualità conforme a standard internazionali, con particolare riferimento alle attività di educazione continua in medicina. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in condizioni controllate, il Consiglio Direttivo provvede al continuo monitoraggio di tale sistema.

ART. 23

Scioglimento della SIMP

L'Assemblea Generale dei Soci, in caso di scioglimento della società, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla destinazione del patrimonio sociale.

ART. 24

Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con votazione a maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci ordinari, con nota scritta e recapitata al Presidente a mezzo raccomandata A/R ed almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea. Il Presidente deve prevedere all'ordine del giorno dell'assemblea le modifiche dello statuto e notificare ai soci il testo di tali modifiche.

ART. 25

Norma generale

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmati all'originale: Giulio Bevilacqua – Massimo Toscani Notaio